



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

*Provincia di Padova*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI**

*APPROVATO con deliberazione C.C. n. 39 del 10/11/2008*

**CAPO I**  
**FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 1**  
**Funzioni del Comune in campo sociale**

Ai sensi della legge n. 328 dell'8-11-2000, "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e del DPR 3-5-2001, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazioni delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

**ART. 2**  
**Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana residente incontra nel corso della sua vita:

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro,
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

A tal fine, laddove previsto dal presente regolamento, si applicano:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.lgs n. 109/98 e s.m.i., e al DPCM n. 242/2001 (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- i criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE, secondo quanto prefisso al Capo II del presente Regolamento (ISEEP – Indicatore della Situazione Economica Equivalente Prestazioni Comunali)
- un preciso progetto individualizzato.

**ART. 3**  
**Destinatari degli interventi**

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente Regolamento, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, i cittadini residenti

nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, ai sensi della L. 328/00, art. 2, e della L.R. 11/2001, artt. 125 e 133 lett.g.

Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente Regolamento i minori residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza, così come definiti dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996.

#### **ART. 4** **Definizione di stato di bisogno**

Con il presente Regolamento si introduce inoltre l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e ISEEP (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Prestazioni Comunali) come strumenti atti a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla specifica normativa.

Le persone possono trovarsi in una condizione di bisogno a seguito di: inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia. Si definisce pertanto stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Valore ISEE inferiore al minimo vitale come definito nell'Allegato A;
- b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari ad assicurarne la necessaria assistenza;
- c) esistenza di circostanze, anche temporanee, che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- d) sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Definito in questi termini, lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o prestazioni agevolate.

La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e/o la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.

Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli uffici dei servizi sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

Le modalità attuative e i criteri per stabilire l'ammissibilità per l'accesso ai servizi socio – assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:

- a) l'area economica personale;
- b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
- c) l'area delle risorse di rete;
- d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

#### **ART. 5** **Interventi e prestazioni**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco può attivare vari servizi tra i quali:

- interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà, derivanti da fondi comunali, regionali o di altri enti, qualora stanziati per specifici obiettivi;
- prestiti sociali;
- informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- agevolazioni sulle tariffe dei servizi socio-educativi e dei servizi a domanda individuale;
- servizi di assistenza domiciliare e prestazioni annesse;
- realizzazione di progetti a carattere preventivo-promozionale e comunitario rivolti a fasce specifiche di popolazione;
- misure di tutela dei diritti del minore;
- servizi e prestazioni di assistenza socio-educativa;
- interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale;
- servizi residenziali;
- integrazione rette di ricovero per anziani o inabili o minori;
- indagini conoscitive dei bisogni come iniziativa preliminare.

Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispongono il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo delle risorse utili e reperibili presenti nel territorio.

#### **ART. 6**

##### **Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit**

Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, promuovendone azioni per il sostegno e la qualificazione.

Per la definizione delle modalità di collaborazione con le organizzazioni di volontariato si rimanda al Regolamento Comunale dell'Albo delle libere forme associative, alla L.R. 40/93 e alla L. 266/91.

#### **CAPO II**

##### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

#### **ART. 7**

##### **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi (DPCM 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001).

#### **ART. 8**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica, per quanto concerne la dichiarazione sostitutiva unica, di cui al DPCM maggio 2001, ove non diversamente disposto da leggi statali o regionali specifiche, a tutte le prestazioni di competenza del comune rientranti nell'ambito della legge-quadro in materia di assistenza e della normativa costituente attuazione della stessa, alle prestazioni sociali agevolate erogate dal comune elencate nel presente regolamento qualora la stessa sia condizionata, nella spettanza e nella misura, alle condizioni economiche del richiedente.
2. Le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni sociali di carattere agevolato e le altre rientranti nell'ambito della legge in materia di assistenza, qualora non diversamente disposto

da atti di natura legislativa, sono da intendersi riferite al nucleo familiare quale definito dal DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come introdotto dall'art. 1 bis del DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Nei regolamenti dei singoli servizi può essere considerata una composizione familiare estratta da detto nucleo, come previsto dall'art. 7 dello stesso articolo.

3. I cittadini che ritengano di non richiedere alcun tipo di agevolazione in ordine alle prestazioni sociali indicate nel presente regolamento, sono esentati dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva a fini ISEE; per accedere ai servizi richiesti essi avranno comunque l'onere di assolvere la tariffa nella misura fissata dalla Giunta Comunale. Nessuna deroga all'obbligo di rendere dichiarazione è, invece, prevista per i richiedenti le prestazioni di carattere assistenziale, quali contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura e consimili erogazioni, come elencate al presente regolamento, tranne i casi di interventi assistenziali di estrema urgenza, attestati da relazione dei servizi sociali, fattispecie in ordine alla quale è comunque prevista la successiva regolarizzazione mediante produzione della dichiarazione di cui trattasi.

## **ART. 9**

### **Criteri per la determinazione della situazione economica**

1. L'Indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1 di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dal D.lgs 3 maggio 2000, n.130 e dal DPCM 4 aprile 2001, n.242.

Tale indicatore del reddito (I.S.R.) è combinato con l'Indicatore della Situazione economica Patrimoniale (I.S.P.), nella misura del 20% dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della citata tabella.

2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE), di cui al precedente comma 1 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella citata tabella, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la seguente formula:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 20\% \text{ISP}}{\text{Scala di equivalenza}}$$

Dove: ISEE = Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISR = Indicatore della Situazione Reddittuale

ISP = Indicatore della Situazione Patrimoniale

Scala di equivalenza = Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare

3. La valutazione della situazione economica equivalente per l'accesso a prestazioni agevolate è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

4. Per talune prestazioni a carattere assistenziale il presente regolamento, ai successivi articoli, prevede che, ai fini dell'accesso alle prestazioni, alla soglia ISEE calcolata nei modi di legge si sommino anche tutti gli assegni, pensioni ed indennità non considerati "reddito" in base alla normativa fiscale e non soggetti a dichiarazione IRPEF, riparametrando in rapporto alla scala di equivalenza, come definita nella tabella 2 allegata al D.lgs 31 marzo 1998, n. 109. A tal fine il richiedente dovrà integrare la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche di cui al DPCM 242/2001 con dichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

5. Ogni anno, sulla base dei criteri espressi dal Consiglio comunale a titolo di disciplina generale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta comunale potrà rivedere sia l'indicatore di cui al precedente comma, che le tariffe correlate alle varie prestazioni richieste, fissando, anche ai fini di quanto stabilito al precedente articolo 2 comma 2, anche l'importo del costo pieno delle prestazioni di cui trattasi, nel caso i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, per qualsiasi motivo, non intendano produrre la dichiarazione sostitutiva unica.

## **ART. 10** **Definizione del nucleo familiare**

1. Le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni sociali di carattere agevolato e le altre rientranti nell'ambito della legge in materia di assistenza, qualora non diversamente disposto da atti di natura legislativa o regolamentare di natura attuativa a livello nazionale o regionale, sono da intendersi riferite al nucleo familiare quale definito all'articolo 1-bis del DPCM 7 maggio 2000, n. 221, come introdotto dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

2. Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito nel comma precedente, è desunto dalla scala d'equivalenza e dalle relative maggiorazioni di cui alla tabella 2 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportato:

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, della L. n.104/1992, o di invalidità superiore al 66%. Tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

3. Per particolari tipologie di prestazioni, oltre al nucleo familiare di residenza, La Giunta Comunale, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del D.lgs n. 109/98 e successive modificazioni, può prevedere per talune prestazioni agevolate di cui all'art. 2 del presente regolamento, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare estratta rispetto ai commi precedenti.

## **ART. 11** **Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale**

La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 3 si ottiene sommando:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di

esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.

- I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato;
- I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al precedente art. 3.

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

#### **ART.12**

##### **Determinazione dell'indicatore della situazione patrimoniale**

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

#### **ART.13**

##### **Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente prestazioni comunali**

Si richiede per calcolare l'ISEEP la certificazione ISEE.

L'Amministrazione Comunale per le proprie prestazioni, e quindi per il calcolo dell'ISEEP, considera il nucleo familiare quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico a fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione legale, o un atto di divorzio attestati da valida documentazione.

Dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, etc..), gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (affitto, Assegno di Cura, esoneri, libri di testo, borse di studio...), così come espresso nell'Allegato B.

Dovranno inoltre essere dichiarati tutti i beni mobili registrati di proprietà degli appartenenti al nucleo familiare. Un bene mobile registrato entra a far parte dell'ISEEP solo ed esclusivamente se il valore attuale supera la soglia di € 20.000,00, e verrà considerato per il calcolo della situazione patrimoniale. Il valore verrà desunto dalle riviste specializzate di settore.

Per il calcolo dell'ISEEP si procede come segue: si sommano tutte queste voci e si divide per il coefficiente che risulta dalla scala di equivalenza in relazione al numero dei componenti la famiglia anagrafica del richiedente; tale risultato si somma poi all'ISEE e si ottiene in definitiva l'ISEEP (Indicatore della situazione economica equivalente prestazioni comunali).

**ART. 14**  
**Accesso alle prestazioni e/o agevolazioni**

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, su modulistica approvata con DPCM 18.05.2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. La dichiarazione, munita della relativa attestazione, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ciascun componente il nucleo familiare per accedere anche ad altre agevolazioni (nella misura in cui i criteri di valutazione dell'ISE sono omogenei).
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite comprese le verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello fornito dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
5. Tra gli ulteriori criteri selettivi, per la definizione della fascia di partecipazione al costo del servizio, il Comune può richiedere separatamente anche l'ISEEP, come espresso nell'art. 13.
6. Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione Isee.
7. La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

**ART. 15**  
**Validità dell'attestazione**

1. Le attestazioni relative all'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari. La nuova attestazione produrrà i propri effetti a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione.
3. L'Ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza.

**ART. 16**  
**Soglia di accesso**

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati in base allo stato di bisogno così come definito dall'art. 4 del presente regolamento.

**ART. 17**  
**Controlli**

1. L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'INPS e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli rispetto a quanto dichiarato dal richiedente per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.



2. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

3. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

4. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile e a sospendere e/o revocare ed, eventualmente, recuperare i benefici concessi.

#### **ART. 18**

##### **Azione di rivalsa per sussidi indebiti**

1. I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di cui all'art. 496 del Codice Penale.

2. Vanno inoltre rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

#### **ART. 19**

##### **Norma finale e di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce ed integra altra norma regolamentare del comune relativa alla situazione economica costituente presupposto di erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di natura assistenziale da parte del comune.

2. Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla norma di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.

#### **ART. 20**

##### **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **CAPO III**

#### **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

#### **ART. 21**

##### **Definizione servizio sociale professionale**

L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica e professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere al bisogno in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale

parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.

- Segretariato sociale è un servizio di “ascolto” e “ricevimento” delle richieste di intervento, e risponde all’esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità d’accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.
- Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorsi di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell’Assistente Sociale integrata quando è necessario con altre figure professionali e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

#### **ART. 22** **Modalità di accesso**

L’utente può accedere al servizio presente nel comune di residenza sia su appuntamento che durante l’orario di ricevimento del pubblico dell’Assistente Sociale.

#### **CAPO IV** **PROGETTO INDIVIDUALIZZATO**

##### **ART. 23** **Definizione**

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l’amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare le situazioni di difficoltà ed emarginazione,
- migliorare le condizioni di vita delle persone;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell’individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l’integrazione con altri settori-servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l’efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazioni delle risposte
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell’offerta.

Il progetto redatto dall’Assistente Sociale con il richiedente (l’interessato o chi per lui), deve prevedere: obiettivi, calcolo ISEE e/o ISEEP d’aparte dell’ufficio preposto, tempi, modi, verifiche e proposta.

Il progetto è previsto per contributi economici, rette di case di riposo, servizio di assistenza domiciliare.

#### **CAPO V** **ASSISTENZA ECONOMICA**

## **ART. 24**

### **Definizione**

Ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, si stabilisce quanto segue.

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino residente nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco in stato di particolare bisogno economico e/o sociale, al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenute in considerazione sia nel calcolo dell'ISEEP come previsto all'art 13, sia nella stesura del progetto globale di assistenza.

3. I destinatari dell'assistenza economica saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. Gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali. La presa in carico si articola in tre momenti:

- una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

4. L'assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, agli scopi che con l'intervento si prefiggono e alle persone, si concretizza nei seguenti modi:

- minimo vitale;
- contributo minimo di inserimento;
- contributi straordinari;
- prestito sociale;
- contributi erogati dal Comune ma derivati da altri enti;
- integrazione rette strutture;
- agevolazioni od esenzioni sulle tariffe di accesso a servizi pubblici;

4. L'intervento di sostegno economico viene erogato preferibilmente sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento di bollette, esonero dal pagamento di servizi, rateizzazioni nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici, sgravio, totale o parziale di situazioni debitorie per imposte, tasse o contributi comunali...). I beneficiari di contributi erogati per particolari esigenze (pagamento utenze, spese mediche ecc) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante l'impiego delle somme percepite.

6. Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.

## **ART. 25**

### **Minimo vitale**

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Le persone residenti nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza. Il contributo sarà elargito qualora il loro ISEEP sia inferiore alla soglia prevista.

Il beneficio sarà concesso mensilmente fino a che l'ISEEP sia superiore alla soglia prevista.

Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco assume quale valore economico del minimo vitale il valore ISEEP calcolato come espresso nell'allegato A.

Nel caso di più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art. 7.

Il contributo verrà corrisposto a quei richiedenti il cui ISEEP sia inferiore al minimo vitale come sopra definito, e l'ammontare del trasferimento monetario integrativo, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra il minimo vitale e gli emolumenti percepiti dal richiedente.

Il contributo può essere sia corrisposto anche come trasferimento monetario sia in esenzioni o buoni da definire a seconda della situazione.

Il contributo può divenire continuativo per quei cittadini, soli o in coppia, che abbiano un reddito inferiore al minimo vitale e non in grado di sostenere un'attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal presente regolamento.

## **ART. 26**

### **Contributo minimo di inserimento**

1. Per contributo minimo di inserimento si intende una misura per il raggiungimento del minimo vitale, così come definito nell'allegato A, attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

2. Il Contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale.

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante alla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;

- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;

- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato;

- in caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi, senza giustificati motivi, il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

In generale i destinatari sono le persone previste dall'art. 3 di questo regolamento.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'ISEEP di cui al precedente art. 13.

3. L'intervento deve essere definito nel progetto individualizzato redatto dall'Assistente Sociale.

Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi e verrà corrisposto mensilmente.

Può essere riproposto, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti e del piano individualizzato di assistenza. In ogni caso non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sociali e/o sanitarie particolari e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge, fatte salve le periodiche verifiche del caso.

## **ART. 27**

### **Contributi straordinari**

Per contributi straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte alle necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente.

La relazione dell'Assistente Sociale avrà come fine quella di accertare la condizione di disagio sociale della persona istanza ai fini dell'ammissione al contributo. Sulla base della relazione attestante questa situazione di disagio, il responsabile del procedimento provvede all'espletamento dell'iter per la concessione del contributo.

Il contributo può essere erogato una sola volta all'anno per una spesa massima indicata nell'allegato C o in rate che se cumulate non superino il massimale fissato.

La Giunta Comunale può anche concedere erogazioni di importo superiore al massimale fissato o per spese non previste nell'elenco o in presenza di un reddito superiore al minimo vitale, qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione, rilevati dal Servizio Sociale Professionale, che richiedano consistenti interventi per eliminare possibili condizioni di rischio.

Le spese per le quali è possibile erogare interventi a carattere straordinario per esigenze urgenti e contingibili possono essere:

- riscaldamento e spese condominiali per abitazioni di anziani e/o inabili;
  - cumulo arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti (nel caso di assegnatari di alloggi popolari ERP ci si avvale del relativo fondo sociale);
  - cumulo bollette utenze: acqua, luce, gas, telefono (per la sola quota di abbonamento);
  - per consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (installazione del telefono per persone anziane e sole, trasloco ecc);
  - spese per funerali;
  - rimborso parziale (massimo 70%) per farmaci ritenuti essenziali e non rimborsabili dal SSN (dovrà essere allegato certificato medico recente che ne attesti l'assoluta necessità e la non sostituibilità).
- Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico specialista.

#### **ART. 28 Prestito sull'onore**

Il prestito sull'onore, così come definito dalla L. 328/00, art. 16 comma 4, è concesso con le modalità e i limiti di cui all'allegato F.

#### **ART. 29 Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri enti**

Il Comune segue istruttoria e liquidazione sulla base dei criteri definiti da altri enti per le erogazioni economiche da essi previsti.

#### **ART. 30 Presentazione delle richieste**

1. Il procedimento di ammissione ai servizi socio-assistenziali ha inizio con un colloquio con l'Assistente Sociale, su domanda dell'interessato oppure d'ufficio, su segnalazione di organismi di volontariato, di altri servizi pubblici o di privati cittadini. Si precisa che nel caso in cui la domanda sia presentata da terzi, perché non sia considerata nulla, è comunque necessario che la persona interessata, o chi legalmente la rappresenta, si rivolga all'Assistente Sociale per presentare direttamente la richiesta.

2. La domanda, che sarà indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali e che sarà redatta a cura del Servizio, deve essere compilata su apposito modulo e corredata da:

- dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.01 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E.;
- indicazione di tutti i soggetti civilmente obbligati come da art. 433 e segg. del C.C.;
- compilazione dell'atto di notorietà necessario per il calcolo dell'ISEEP.

I documenti in possesso della Pubblica Amministrazione saranno acquisiti d'ufficio da parte del Responsabile del Procedimento.

3. Il Comune adotta tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione della medesima (ad esempio con i CAF territoriali).

### **ART. 31** **Istruttoria**

Il Servizio procede agli opportuni accertamenti circa la situazione che è stata illustrata – con colloqui, visite domiciliari o verifiche d'ufficio – acquisendo, se necessario, ulteriori informazioni ed elementi conoscitivi sullo stato socio-economico e familiare del richiedente.

### **ART. 32** **Definizione della richiesta**

1. L'Assistente Sociale che ha accolto la domanda e redatto l'istruttoria redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e formula una conseguente proposta di intervento, e la sottopone al Responsabile d'Area per la conferma.

2. Il Responsabile dell'Area competente adotta un provvedimento finale di ammissione (indicando l'ammontare) o di rigetto motivato della domanda. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati (sempre nei casi di diniego) da parte del responsabile del procedimento. Il procedimento si deve concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Entro 30 giorni, qualora l'esito sia positivo, dovrà essere erogato il contributo deliberato.

3. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata senza giustificati motivi entro 15 giorni dalla data della richiesta, questa è da ritenersi archiviata dandone comunicazione per iscritto agli interessati.

4. il contributo economico definito dall'Assistente Sociale decorrerà dalla data della richiesta.

### **ART. 33** **Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento sono contattati ai sensi del 433 del C.C. allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata anche la possibilità da parte degli obbligati di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

### **ART. 34** **Casi particolari**

1. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Comunale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro 15gg dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

Qualora l'intervento economico non sia erogabile sotto forma di servizi e sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

2. Il Responsabile dell'Area può riconoscere l'erogazione del contributo anche in deroga ai criteri sopra elencati qualora dalla valutazione sociale emergano chiari elementi fondanti.

### **ART. 35**

#### **Riesame della domanda**

In caso di mancata concessione dell'intervento o agevolazione richiesta ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il cittadino può, presentando ulteriore documentazione a suffragio della richiesta, chiedere la rivalutazione della pratica da parte dell'Assistente Sociale.

### **ART. 36**

#### **Casi di esclusione**

I casi di esclusione dall'erogazione dell'assistenza economica sono:

- reddito superiore al valore ISEE o ISSEP fissato;
- rifiuto a richiedere gli alimenti ai civilmente obbligati;
- possesso di patrimonio mobiliare e finanziario;
- possesso di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare con caratteristiche non di lusso/commisurata ai bisogni del nucleo familiare e non inclusi nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata o reddito non accertabile;
- mancanza di collaborazione dell'utente rispetto alla presa in carico del servizio sociale e al piano individuale di assistenza definito con esso;
- qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita al cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente;
- richieste ripetute ed abituarie: è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore all'anno, salvi comprovati casi di eccezionalità.

### **ART. 37**

#### **Cessazione e sospensione dei servizi**

I servizi di assistenza economica erogati dal Comune possono cessare:

- in caso di richiesta scritta dell'utente;
- in caso di non attuazione del progetto d'intervento individuale;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- qualora, con particolare riferimento ai contributi economici ad integrazione del minimo vitale, cambino le condizioni economiche del beneficiario o possano intervenire i civilmente obbligati ai sensi del C.C.;
- per rifiuto ad aggiornare la situazione reddituale richiesta o di comunicare fatti che possono determinare rilevanti modificazioni nella valutazione dello stato di bisogno;
- per cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio.

## **CAPO VI**

### **INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE**

### **ART. 38**

#### **Definizione e principi**

Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per i minori, le persone adulte e/o anziane la valutazione sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno della UVMD, che definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

#### **ART. 39 Destinatari**

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone residenti nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado. Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale, nell'attesa dell'avvio e conclusione delle pratiche per un provvedimento di tutela nei suoi confronti.

#### **ART. 40 Prestazioni**

Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

Per i residenti nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito.

L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto del Responsabile d'Area che erogherà alla struttura di accoglienza o ai familiari la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

#### **ART. 41 Finalità**

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

#### **ART. 42 Modalità di erogazione**

L'assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali, come richiesto dalla legislazione vigente pari al 20% della pensione minima INPS;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie...);



- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
- i beni mobili.

Il contributo comunale per la copertura totale o parziale della retta deve essere considerato in ogni caso come anticipazione rispetto ai possibili futuri miglioramenti della posizione economica della persona ricoverata, a qualsiasi titolo conseguiti. Per tale motivo gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, etc...) liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte del Comune fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

L'interessato deve perciò sottoscrivere un impegno a rimborsare al Comune gli oneri da questo sostenuti per tutto il periodo antecedente la riscossione effettiva di assegni, pensioni od altri benefici. L'impegno va oltre sottoscritto, ove possibile, anche da uno o più parenti.

Particolare esame istruttorio sarà svolto allo scopo di accertare se, in periodi recenti rispetto alla richiesta di inserimento in istituto, l'interessato abbia venduto, donato o comunque alienato in forma onerosa o gratuita beni immobili. Quando necessario, sarà predisposta apposita perizia volta a valutare se il prezzo conseguito sia stato congruo, e la disponibilità attuale del relativo importo in capo all'interessato.

L'anziano richiedente, che conviva con il coniuge sprovvisto di altri redditi, concorrerà in misura tale da lasciare al coniuge una somma almeno pari al minimo vitale previsto dal comune, escluso l'intervento dei parenti come previsto. A seconda della valutazione effettuata dal servizio sociale, si può andare in deroga a tale criterio.

### **ART. 43** **Gli obbligati per legge**

1. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte del Comune. Sarà cura dei Servizi Sociali informare la persona in stato di bisogno (o il tutore) sul suo diritto di rivolgersi agli obbligati civili per la richiesta del mantenimento o degli alimenti direttamente o - qualora gli stessi non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti - con l'intervento dell'Autorità giudiziaria, eventualmente anche tramite l'istituto del Gratuito patrocinio.

2. Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile e precisamente:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;
- il donatario, con precedenza su ogni altro obbligato, nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art 437 e 438 CC).

Se le persone di grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore. Se esistono parenti obbligati nello stesso grado la prestazione integrativa sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.

3. Qualora la concorrenza congiunta delle risorse del ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi dell'intera retta di ricovero, il Comune, con delibera della Giunta Comunale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può assumersi l'onere dell'integrazione.

#### **ART. 44**

##### **Recupero del credito**

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

2. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti.

#### **ART. 45**

##### **Persone incapaci**

Il Servizio avvierà di propria iniziativa la procedura di segnalazione alle autorità competenti per l'adozione di un provvedimento di tutela nei confronti della persona per la quale viene proposto il ricovero quando risulti – dalla relazione medica e da riscontri obiettivi, anche in sede di visite domiciliari – che la stessa presumibilmente non è capace di intendere e volere, e non vi siano parenti che se ne assumono la cura.

#### **ART. 46**

##### **Altre situazioni**

1. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

2. Le richieste di contribuzione economica a favore di persone per le quali il ricovero non sia stato concordato con il servizio, o per le quali gli oneri siano stati assunti direttamente dai parenti con la Direzione dell'Istituto, potranno essere accolte a condizione che:

- venga espletata apposita istruttoria, secondo quanto previsto nel presente capo;
- le persone tenute agli alimenti dimostrino che non possono più far fronte agli impegni assunti nei confronti dell'istituto, per mutate condizioni economiche e familiari;
- sia dato dettagliatamente conto delle risorse disponibili al momento del ricovero, e del loro esaurimento.

#### **ART. 47**

##### **Inserimento di minori in istituto**

Le disposizioni del presente capo si applicano, per quanto possibile, anche nei casi di inserimento in istituto per i minori.

**CAPO VII**  
**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)**

**ART. 48**  
**Definizione**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel proprio contesto di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.
2. Il ruolo dell'Ente Pubblico è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche chi presta assistenza nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora necessario.
3. Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato.

**ART. 49**  
**Finalità**

1. Il servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psicofisico, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.
2. Il servizio ha l'obiettivo di:
  - Assicurare ai beneficiari, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, interventi che consentano di mantenere la routine di vita quotidiana, di conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
  - Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
  - Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
  - Favorire la socializzazione dei soggetti, ampliandone i rapporti interpersonali;
  - Alleggerire l'isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia, favorendo l'inserimento nella vita del quartiere o della frazione e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
  - Attivare le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali, ricreative, sollecitando la collettività sui temi della solidarietà;
  - Ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l'aggravarsi di situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse;
  - Evitare l'inappropriato inserimento in strutture protette;
  - Promuovere e favorire l'attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari.

**ART. 50**  
**Attivazione del servizio**

1. Il servizio viene attivato:

- a) attraverso la presentazione di apposita domanda al Servizio Sociale da parte dell'interessato o di un familiare, su modulo predisposto dal competente ufficio;
- b) su iniziativa del Servizio Sociale del Comune, dei medici di medicina generale, dei servizi dell'Azienda ULSS e di altri enti che hanno facoltà di segnalare o proporre singole situazioni per l'attivazione delle procedure d'accesso;
- c) su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona.

2. L'accesso al servizio, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sull'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata), può avvenire anche attraverso l'Unità Operativa Distrettuale che predispose il progetto d'intervento per l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare integrata.

3. L'erogazione del servizio presuppone comunque il consenso della persona interessata o di chi ne cura gli interessi.

**ART. 51**  
**Procedimento per l'accesso**

1. La richiesta di servizio, prodotta sull'apposito modulo predisposto dal competente ufficio, allegato E, può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini di evidenziare la situazione problematica.

2. L'istruttoria relativa alla domanda viene predisposta, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modifiche) e del vigente regolamento per l'accesso agli atti, dall'Assistente Sociale incaricata del servizio la quale:

- a) valuta la pertinenza della domanda;
- b) prende in carico la situazione, compila la scheda di valutazione di cui al successivo art. 9 e predispose l'apposito progetto individualizzato di cui al successivo art. 10;
- c) richiede la documentazione atta a dimostrare la capacità economica;
- d) assegna il punteggio ed inserisce la domanda nell'apposita lista d'attesa di cui al successivo art. 11;
- e) sottoscrive il contratto.

3. L'Assistente Sociale accerta che le necessità del richiedente possano essere soddisfatte in apporto alle risorse disponibili e alla lista d'attesa per l'accesso al servizio.

**ART. 52**  
**Scheda di valutazione**

1. Al fine di raccogliere i dati utili alla conoscenza della singola situazione viene adottata la Scheda di Valutazione dei bisogni socioassistenziali regionale (SVAMA) integrata da altra documentazione specifica relativa alla situazione. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

L'Ufficio Servizi Sociali può anche prevedere una visita domiciliare dell'Assistente Sociale presso l'abitazione del richiedente e/o colloqui in ufficio, per valutare la situazione personale, economica, familiare e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

Tale procedura sarà arricchita dalla valutazione della UVMD qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

Per situazioni urgenti, motivate dall'Assistente Sociale, il Responsabile dell'Area competente può prevedere l'attivazione immediata del servizio di assistenza domiciliare, in attesa di regolarizzare la procedura di ammissione.

2. La compilazione della scheda di valutazione viene effettuata, per la parte socioassistenziale, dall'Assistente Sociale. In caso di particolari patologie o problematiche sanitarie, l'Assistente sociale potrà avvalersi della collaborazione di altri operatori sociosanitari nell'ottica di un lavoro di rete.

### **ART. 53**

#### **Progetto d'intervento**

1. Per progetto d'intervento s'intende il complesso delle elaborazioni tecniche, con finalità attuative, che l'Assistente Sociale produce ai fini del superamento della situazione problematica individuata.

2. Il progetto d'intervento contiene:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) la tipologia, la quantità e la qualità delle prestazioni da erogare o dei beni da fornire;
- c) la durata complessiva oltre la quale il progetto si conclude o viene riformulato;
- d) i tempi e le modalità di verifica.

3. Il progetto è uno strumento flessibile e, previa verifica dell'Assistente Sociale, può essere modificato e/o integrato dalla stessa prima della sua naturale scadenza.

4. Tutte le fasi attuative del progetto sono documentate e conservate in fascicoli riservati ed Accessibili al cittadino beneficiario che lo richieda nonché al personale dell'ufficio interessato.

### **ART. 54**

#### **Criteri per la formulazione della lista d'attesa per l'accesso**

1. Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, l'Assistente Sociale redige una lista d'attesa per l'accesso allo stesso nel rispetto dei criteri predeterminati dalla scheda SVAMA e utilizzando il punteggio in essa definito come "Supporto della rete sociale".

2. assume carattere di priorità assoluta mancanza di familiari che possano assumere la cura della persone richiedenti il servizio di assistenza domiciliare.

3. I casi di minori a rischio, in carico al servizio sociale professionale, hanno la precedenza assoluta. In seconda istanza le famiglie che vedono al loro interno minori con grave disabilità segnalate dai servizi specialistici dell'Azienda ULSS.

4. A parità di punteggio, la minore capacità economica, di cui al precedente art. 6, determina la precedenza nell'ordine di graduatoria per l'accesso al servizio.

5. Il richiedente è tenuto a segnalare le eventuali modificazioni di stati e situazioni che possono incidere sul punteggio e conseguentemente sulla posizione in graduatoria.

6. La lista d'attesa è consultabile nei modi e nelle forme consentite dalla normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione da parte dei cittadini.

7. L'Assistente Sociale può, su valutazione del singolo caso, derogare dall'applicazione dei suindicati criteri, motivando la propria decisione con relazione che rimane agli atti.

### **ART. 55**

#### **Modalità di erogazione delle prestazioni SAD**

1. Le prestazioni a domicilio vengono erogate in conformità al piano individualizzato d'intervento predisposto dall'èquipe operativa del Servizio.

2. Gli orari di permanenza dell'Assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono concordati al momento dell'accettazione della domanda fra utente ed Assistente Sociale.

3. Il servizio potrà essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, modificato, ridotto o aumentato nelle presenze e nelle ore sentito il parere degli utenti e compatibilmente alle esigenze

organizzative del servizio. Periodicamente verranno effettuati controlli da parte del Servizio Sociale sul reddito, sulle condizioni di salute ecc degli utenti SAD.

4. Il primo mese in cui l'utente usufruisce del SAD viene considerato un "periodo di prova" nel quale l'Assistente Sociale e l'Assistente domiciliare possono verificare concretamente l'utilità del servizio offerto ed eventualmente predisporre delle variazioni.

## **ART. 56** **Tipologia degli interventi**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al Progetto individuale sulla persona fisica fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- a) Sostegno assistenziale ed educativo alla persona e/o al nucleo familiare;
  - fornire informazioni ai beneficiari ed alle loro famiglie su aspetti di educazione sanitaria;
- b) Sostegno ed aiuto alla persona nelle attività della vita quotidiana, favorendone l'autonomia e l'autosufficienza nelle diverse tipologie:
  - aiuto domestico (limitatamente ai locali abitualmente usati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari);
  - cura ed igiene della persona;
  - segretariato sociale;
  - prestazioni igienicosanitarie di semplice esecuzione, quando queste siano complementari a quelle svolte normalmente dai familiari e/o in loro sostituzione;
  - cambio della biancheria e servizio lavanderia;
  - trasporti;
  - preparazione e/o aiuto nell'assunzione pasti, in alternativa distribuzione quotidiana dei pasti forniti da mensa convenzionata al domicilio degli utenti;
  - bagno assistito;
  - aiuto nella deambulazione;
  - posture corrette e movimento arti invalidate, anche nella condizione di riposo;
  - aiuto nell'uso corretto di presidi, ausili ed attrezzature;
  - frizioni antidecubito;
  - aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, per quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  - disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro referti medici, pagamento bollette, ritiro della spesa, ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo autonomamente o solo se accompagnato;
  - soddisfacimento delle necessità inerenti il ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso il Presidio Ospedaliero, Centro di Riabilitazione ecc, quando non vi siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
  - sostegno alla vita di relazione, attraverso il coinvolgimento della rete parentale e del vicinato;
  - stimolo e sostegno la persona sul piano del rapporto umano e amicale;
  - interventi tesi a favorire lo sviluppo dell'autonomia personale, anche la fine di un corretto inserimento dell'utente nelle strutture sanitarie, ricreative, scolastiche, educative, e di formazione professionale;
  - coinvolgimento e coordinamento delle risorse del "mondo vitale" a livello domiciliare;
- C) Integrazione all'assistenza sanitaria e psicosociale domiciliare garantita da altri servizi/operatori:
  - interventi di emergenza attivando i presidi sanitari preposti;
  - aiuto nello svolgimento delle pratiche pensionistiche ed amministrative in genere, o altri necessari collegamenti con diversi servizi sanitari o enti, qualora non esistano altri servizi di segretariato sociale;

## **ART. 57** **Personale SAD**

1. Il personale del SAD è composto dalle seguenti figure professionali:

Assistente Sociale che svolge il compito di:

- predisporre l'istruttoria;
- rendere operativo il progetto d'intervento di cui al precedente art. 10;
- formulare la graduatoria per l'accesso al servizio;
- promuovere, mediante apposite modalità di rilevazione e osservazione che consentano analisi integrate, il monitoraggio e la verifica dell'efficacia del progetto di intervento, formulando un'ipotesi di sviluppo della situazione e, qualora fosse necessario, proponendo modifiche e/o integrazioni al progetto di intervento;
- controllare la regolarità delle prestazioni, confermando formalmente l'avvenuta esecuzione delle stesse;
- mantenere i necessari rapporti con altri servizi/operatori coinvolti nel progetto di intervento, in particolare utilizzando lo strumento dell'Unità Operativa Distrettuale (UOD);
- mantenere i rapporti con la rete parentale e del privato sociale;
- coordinare ed organizzare il servizio;
- coordinare l'équipe di cui al precedente art. 13. Qualora il servizio sia totalmente o parzialmente affidato a terzi, l'Amministrazione Comunale può prevedere che la Ditta affidataria del servizio individui al suo interno un referente con compiti di coordinamento degli Assistenti Domiciliari per gli aspetti gestionali e organizzativi;
- svolgere attività di ricerca e di documentazione utili al buon funzionamento del servizio.

2. Assistente Domiciliare che svolge il compito di:

- sostegno assistenziale ed educativo alle persone e/o al nucleo familiare.
- aiutare la persona nelle attività quotidiane, favorendone l'autosufficienza e l'autonomia;
- collaborare nelle prestazioni di segretariato sociale e di educazione sanitaria;
- attuare interventi volti a favorire la vita di relazione della persona in un'ottica di servizio sociale di rete;
- concorrere alla formulazione dei progetti individuali per ogni singola persona.
- attuare l'osservazione dei soggetti all'interno del loro contesto di vita.
- partecipare agli incontri d'équipe.

3. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gestito dal Comune autonomamente o con proprio personale dipendente o tramite affidamento a terzi.

## **Art. 58** **Diritti e doveri dell'utenza**

1. Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve attenersi a quanto segue:

- a) confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo;
- b) avvertire l'Assistente Sociale e, in caso di sua assenza, l'Assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- c) non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal mansionario;
- d) non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio.

2. Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al Sindaco.

3. Nel caso in cui i rapporti tra utenti e Addetto all'Assistenza siano particolarmente difficili potrà essere richiesta la sostituzione dell'operatore.

4. La richiesta motivata, accompagnata dal parere dell'Assistente Sociale, sarà sottoposta all'esame del Dirigente e, se reiterata, verrà esaminata dal Sindaco.

**Art. 59**  
**Diritti e doveri dell'assistente domiciliare**

1. L'Assistente Domiciliare deve attenersi a quanto segue:

- a) tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta dall'utente;
  - b) avvertire l'Assistente Sociale dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;
  - c) non trasportare l'utente con il proprio mezzo né in forma gratuita né a pagamento salvo che i rischi per le persone trasportate e per l'operatore debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale siano coperti da apposita polizza assicurativa;
  - d) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza che verranno comunicate tempestivamente all'Assistente Sociale;
  - e) non fornire agli utenti recapiti privati;
  - f) mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale (si intende il non divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria professione);
  - g) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
2. Il personale in servizio rappresenta, nello svolgimento delle mansioni, l'Amministrazione Comunale e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'Amministrazione, anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.

**ART. 60**  
**Cessazione o riduzione del servizio**

1. Il S.A.D. può cessare o essere ridotto in caso di:

- a) richiesta scritta dell'utente;
- b) qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (modifica del nucleo familiare, ecc.);
- c) decesso o ricovero definitivo presso Istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
- d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.) in forma ripetuta;
- e) qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preventivamente avvertito l'Assistente Sociale o l'Assistente Domiciliare;
- f) in caso di assenza prolungata dell'utente (un mese o più) esclusi i ricoveri ospedalieri.

**CAPO VIII**  
**SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA**

**ART. 61**  
**Assistenza sociale**

1. L'assistenza sociale ha funzione educativa che si attua attraverso consulenze psico-sociali, educative ed interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio e di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

2. Per i casi segnalati dai servizi sociali di base, dai servizi specialistici e dalla scuola, laddove se ne rilevino le necessità, può essere previsto l'intervento di educatori professionali, che affianchino i minori, con l'obiettivo di favorire esperienze di socializzazione e di partecipazione ad attività sociali, nonché per supportarli in un percorso di recupero scolastico.



3. il funzionamento e l'accesso ai sopraccitati servizi, nel limite delle risorse comunali, sono disciplinati da appositi progetti individualizzati, se rivolti a singoli soggetti, oppure comunitari se rivolti a specifiche fasce d'età o a specifici target.

## **ART. 62** **Affido minori**

1. Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco attua l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.

I servizi sociali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione degli altri operatori coinvolti, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine; saranno previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità (L. 149/2001).

2. Nei casi di affido eterofamiliare, alle famiglie affidatarie è corrisposta, dal Comune di ultima residenza della famiglia di origine del minore, una somma contributiva cui si aggiungono gli oneri assicurativi a carico del comune. Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore di cui l'affidatario detenga la disponibilità. Il contributo di intende riferito per ogni minore, anche nella situazione di compresenza di più fratelli nella stessa famiglia affidataria.

3. La somma può essere inferiore nelle situazioni di affido diurno o pomeridiano in base ai giorni effettivi dello stesso.

4. in caso di affidamenti di tipo consensuale, effettuati quindi in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale, il servizio sociale stabilirà nell'ambito di un progetto condiviso ed in considerazione della complessiva situazione socio-economica e della ricaduta sull'efficacia della relazione d'aiuto, l'importo di partecipazione alle spesa richiesto ai genitori.

## **CAPO IX** **SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO**

### **ART. 63** **Soggiorni climatici**

1. L'amministrazione Comunale garantisce l'organizzazione, nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre di ogni anno, di soggiorni climatici in località balneari, montane e termali.

L'organizzazione del servizio è finalizzata a promuovere la socialità, a consolidare i processi di integrazione nella comunità, a creare occasioni di svago e di incontro ed a favorire il mantenimento della salute fisica e psichica dell'anziano.

2. Possono partecipare ai soggiorni climatici organizzati dall'Amministrazione Comunale tutti i cittadini:

- età pari o superiore ad anni 55 per le donne e 60 per gli uomini;
- residenti nel comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco; per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti;
- in condizioni di autosufficienza; è prevista l'iscrizione di persone in condizioni di limitata autosufficienza, qualora gli stessi siano accompagnati da una persona di supporto per le cure e l'assistenza necessaria (il Comune potrà richiedere la certificazione medica o un'autocertificazione dello stato di salute);

3. Il costo dei soggiorni è determinato in base alle offerte presentate dalle agenzie e approvate dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di tutelare le fasce più deboli, l'Amministrazione Comunale prevede una riduzione della quota di partecipazione ai soggiorni, che sarà differenziata con riferimento alla situazione economico-

reddituale del singolo richiedente. Gli importi delle riduzioni verranno determinati in base alla tabella nell'allegato D.

La richiesta di riduzione della quota di partecipazione al soggiorno, va presentata sull'apposito modulo predisposto e distribuito dall'Ufficio Servizi Sociali, cui sarà allegata la documentazione reddituale richiesta.

I non residenti non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

4. Il pagamento della quota posta a carico di ciascun utente dovrà avvenire prima della partenza, consegnando copia della documentazione attestante il versamento all'Ufficio dei Servizi Sociali.

## **CAPO X**

### **ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA**

#### **ART. 64**

##### **Commissione socio-sanitaria – Tavolo Comunale per le politiche partecipate**

Il "Tavolo" costituisce il "luogo" privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi relativi alla L.328/00; è strumento partecipativo e consultivo per l'attuazione delle Politiche Sociali territoriali. Il Tavolo informa, concorda, promuove e propone azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di pianificazione, programmazione, progettazione, implementazione e valutazione dei Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona, in accordo con gli altri Soggetti di cui all'art. 1, L. 328/00. Sviluppa riflessioni circa la domanda di servizi/interventi alla persona e le loro relazioni con l'offerta di servizi/interventi

La Commissione si configura pertanto come "luogo" aperto ai soggetti, che ne hanno i requisiti, per favorire l'interazione tra tutti gli Attori Sociali coinvolti.

Il Tavolo è finalizzato a promuovere e realizzare:

- inclusione sociale;
- accesso e valorizzazione delle risorse disponibili, sia a livello istituzionale sia a livello della società civile;
- cittadinanza attiva, intesa come costruzione di un sistema di partecipazione in cui tutta la comunità locale è chiamata a co-definire e co-valutare le politiche e gli interventi sociali;
- solidarietà sociale, attraverso la valorizzazione dell'iniziativa delle persone e dei gruppi sociali;
- iniziative di confronto sulle tematiche delle politiche sociali e dello sviluppo del territorio;
- bilanci partecipati;
- iniziative di incontro con i cittadini e persone comunque interessate alle questioni relative alla L. 328/00, sia attraverso incontri periodici, sia attraverso richiesta diretta dei cittadini.

#### **ART. 65**

##### **Commissione disabili**

Con deliberazione di C.C. n. 10 del 10 Giugno, il Comune ha costituito la Commissione per i Diversamente Abili, organismo comunale di carattere consultivo che si pone come scopo quello di potenziare e coordinare gli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 39 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed in particolare di quanto disposto alla lettera g) del comma 2, il Comune di S. Angelo di Piove di Sacco assolve il compito di favorire la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e

sensoriale, residenti nel territorio comunale, attraverso un potenziamento ed un maggior coordinamento degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.

La Commissione è formata da tre membri di nomina consiliare, due designati dalla maggioranza, di questi partecipa di diritto l'Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato, e uno designato dalla minoranza; due rappresentanti designati da ogni associazione di volontariato che operi nell'area dell'handicap sul territorio comunale ed iscritta nell'albo comunale delle associazioni; l'Assistente Sociale in servizio presso l'Amministrazione Comunale.

## **CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 66 Codice della privacy**

1. Ai sensi di quanto previsto nel D.lgs 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni (in materia di trattamento dei dati personali), nei regolamenti attuativi ed esecutivi della stessa e nelle pronunce dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualunque informazione personale di cui il servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata per i fini strettamente necessari e pertinenti a quelli indicati nelle leggi di settore e nei regolamenti, anche comunali, nonché ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento.

2. I dati acquisiti ai sensi del presente regolamento potranno essere trattati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti.

3. Chi è portatore di interessi legittimi potrà richiedere l'accesso ai dati personali sulla base della L.241/1990.

### **ART. 67 Norme generali e di rinvio**

1. L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

2. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

### **ART. 68 Pubblicità del regolamento**

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ART. 69 Norme di riferimento**

Il presente regolamento fa riferimento:

- per le funzioni del Comune in campo sociale, alla L. 241/90, alla L. 328/00 e alla L.R. 11/01;
- per i rapporti con il volontariato alla L. 266/91 e alla L.R. 40/93;

- per i criteri unificati della valutazione della situazione economica al D.lgs 109/98, al D.lgs 130/2000 e al DPCM 242/2001;
- per l'affido dei minori L. 149/2001;
- per la pubblicità del Regolamento alla L. 241/90;
- per gli obbligati per legge al Codice Civile artt. 433, 437, 438.

CAPO I.....	2
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
ART. 1 .....	2
Funzioni del Comune in campo sociale .....	2
ART. 2 .....	2
Oggetto del regolamento .....	2
ART. 3 .....	2
Destinatari degli interventi.....	2
ART. 4 .....	3
Definizione di stato di bisogno .....	3
ART. 5 .....	3
Interventi e prestazioni.....	3
ART. 6 .....	4
Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.....	4
CAPO II.....	4
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA .....	4
ART. 7 .....	4
Oggetto del regolamento .....	4
ART. 8 .....	4
Ambito di applicazione .....	4
ART. 9 .....	5
Criteri per la determinazione della situazione economica .....	5
ART. 10 .....	6
Definizione del nucleo familiare .....	6
ART. 11 .....	6
Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale .....	6
ART.12 .....	7
Determinazione dell'indicatore della situazione patrimoniale .....	7
ART.13 .....	7
Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente prestazioni comunali.....	7
ART. 14 .....	8
Accesso alle prestazioni e/o agevolazioni .....	8
ART. 15 .....	8
Validità dell'attestazione .....	8
ART. 16 .....	8
Soglia di accesso .....	8
ART. 17 .....	8
Controlli .....	8
ART. 18 .....	9
Azione di rivalsa per sussidi indebiti .....	9
ART. 19 .....	9
Norma finale e di rinvio .....	9
ART. 20 .....	9
Pubblicità del regolamento.....	9
CAPO III.....	9
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.....	9
ART. 21 .....	9
Definizione servizio sociale professionale .....	9
ART. 22 .....	10
Modalità di accesso.....	10
CAPO IV .....	10
PROGETTO INDIVIDUALIZZATO .....	10
ART. 23 .....	10
Definizione .....	10
CAPO V .....	10
ASSISTENZA ECONOMICA .....	10

ART. 24 .....	11
Definizione .....	11
ART. 25 .....	11
Minimo vitale .....	11
ART. 26 .....	12
Contributo minimo di inserimento .....	12
ART. 27 .....	12
Contributi straordinari.....	12
ART. 28 .....	13
Prestito sull'onore.....	13
ART. 29 .....	13
Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri enti.....	13
ART. 30 .....	13
Presentazione delle richieste .....	13
ART. 31 .....	14
Istruttoria .....	14
<b>ART. 32</b> .....	14
<b>Definizione della richiesta</b> .....	14
ART. 33 .....	14
Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti .....	14
ART. 34 .....	14
Casi particolari .....	14
ART. 35 .....	15
Riesame della domanda .....	15
ART. 36 .....	15
Casi di esclusione .....	15
ART. 37 .....	15
Cessazione e sospensione dei servizi .....	15
CAPO VI .....	15
INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE .....	15
ART. 38 .....	15
Definizione e principi .....	15
ART. 39 .....	16
Destinatari .....	16
ART. 40 .....	16
Prestazioni .....	16
ART. 41 .....	16
Finalità.....	16
ART. 42 .....	16
Modalità di erogazione .....	16
ART. 43 .....	17
Gli obbligati per legge .....	17
ART. 44 .....	18
Recupero del credito .....	18
ART. 45 .....	18
Persone incapaci.....	18
ART. 46 .....	18
Altre situazioni.....	18
ART. 47 .....	18
Inserimento di minori in istituto .....	18
CAPO VII .....	19
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) .....	19
ART. 48 .....	19
Definizione .....	19
ART. 49 .....	19
Finalità.....	19
ART. 50 .....	20

Attivazione del servizio .....	20
ART. 51 .....	20
Procedimento per l'accesso .....	20
ART. 52 .....	20
Scheda di valutazione .....	20
ART. 53 .....	21
Progetto d'intervento .....	21
ART. 54 .....	21
Criteri per la formulazione della lista d'attesa per l'accesso .....	21
ART. 55 .....	21
Modalità di erogazione delle prestazioni SAD .....	21
ART. 56 .....	22
Tipologia degli interventi .....	22
<b>ART. 57</b> .....	23
<b>Personale SAD</b> .....	23
Art. 58 .....	23
Diritti e doveri dell'utenza .....	23
Art. 59 .....	24
Diritti e doveri dell'assistente domiciliare .....	24
ART. 60 .....	24
Cessazione o riduzione del servizio .....	24
CAPO VIII .....	24
SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA .....	24
ART. 61 .....	24
Assistenza sociale .....	24
ART. 62 .....	25
Affido minori .....	25
CAPO IX .....	25
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO .....	25
ART. 63 .....	25
Soggiorni climatici .....	25
CAPO X .....	26
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA .....	26
ART. 64 .....	26
Commissione socio-sanitaria – Tavolo Comunale per le politiche partecipate .....	26
ART. 65 .....	26
Commissione disabili .....	26
CAPO XI .....	27
DISPOSIZIONI FINALI .....	27
ART. 66 .....	27
Codice della privacy .....	27
ART. 67 .....	27
Norme generali e di rinvio .....	27
ART. 68 .....	27
Pubblicità del regolamento .....	27
ART. 69 .....	27
Norme di riferimento .....	27

